

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2070/2003 del Consiglio, del 24 novembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 2071/2003 della Commissione, del 26 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 2072/2003 della Commissione, del 26 novembre 2003, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) 5
- Regolamento (CE) n. 2073/2003 della Commissione, del 26 novembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 7
- Regolamento (CE) n. 2074/2003 della Commissione, del 26 novembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 8
- Regolamento (CE) n. 2075/2003 della Commissione, del 26 novembre 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso 11
- ★ **Direttiva 2003/111/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che modifica l'allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾** 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/823/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 30 settembre 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/824/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 6 novembre 2003, che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico** 24

2003/825/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro** 28

Commissione

2003/826/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 novembre 2003, che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Australia e dalla Slovenia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4205]** 29

2003/827/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 novembre 2003, che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dalla Slovenia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4208]** 36

2003/828/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4335]** 41

2003/829/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 2003, relativa a disposizioni nazionali sull'uso di coloranti azoici notificate dalla Germania ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4356]** 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2070/2003 DEL CONSIGLIO**del 24 novembre 2003**

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Misure in vigore**

- (1) Nel settembre 2000, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) 2011/2000 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»). Il dazio ha assunto la forma di un prezzo minimo all'importazione (in appresso denominato «MIP»).

2. Apertura

- (2) Il 13 giugno 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ (in appresso denominato «avviso di apertura») la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fluorite originaria della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore, attualmente un MIP, in quanto non opera una distinzione tra vendite a parti collegate e vendite a parti indipendenti, o tra le prime vendite alla Comunità e le vendite successive e appare ormai evidente che ciò può causare dei problemi a livello di applicazione. Di conseguenza, le misure vigenti non risultavano sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 140 del 13.6.2002, pag. 16.

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Un'associazione di produttori comunitari, una camera di commercio della RPC, otto utilizzatori, un importatore della Comunità e un operatore commerciale degli Stati Uniti d'America hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA E CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

- (7) L'avvio di un riesame intermedio è stato motivato dalla necessità di limitare il rischio di elusione dei dazi. Quest'ultima può verificarsi in diverse circostanze. Quando gli esportatori attualmente soggetti alle misure esportano verso la Comunità, essi possono fatturare le merci ad un prezzo superiore al MIP e compensare poi tale prezzo dopo la presentazione della dichiarazione in dogana mediante un accordo con gli importatori. Tale procedura può rendere inefficace il MIP, perché essa implica che il prodotto in questione continui ad essere esportato nella Comunità ad un prezzo inferiore al MIP. Pertanto, può verificarsi che i successivi prezzi di rivendita nella Comunità impediscano alle misure di raggiungere lo scopo voluto, cioè di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Il rischio generale significativo di manipolazione dei prezzi quando i dazi assumono la forma di un MIP è stato posto in evidenza dalla Corte dei conti europea nella sua relazione annuale del 2004 ⁽⁴⁾ (punti 1.31 e 1.35). Per far fronte a tale problema si è previsto inizialmente di sostituire il MIP con un dazio ad valorem.

⁽⁴⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 1.

- (8) Sebbene generalmente il dazio ad valorem sia considerato come uno strumento più adeguato per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi, si è ritenuto che nelle circostanze specifiche del caso in questione tale rischio sia estremamente limitato o addirittura inesistente, dal momento che, per un lungo periodo, i prezzi all'importazione sono stati ben al di sopra del MIP. Pertanto, gli esportatori non avrebbero alcun motivo di manipolare i prezzi come descritto al considerando 7. Ciò trova conferma anche nelle osservazioni formulate dalle parti interessate, ivi compresa l'industria comunitaria, secondo le quali la misura non dovrebbe essere modificata nella sua forma.
- (9) Si conclude pertanto che, a causa delle circostanze particolari e molto specifiche del caso in oggetto, attualmente non vi è alcun motivo di modificare la forma delle misure riguardanti le importazioni di fluorite originaria

della RPC e che l'attuale riesame intermedio parziale dovrebbe essere chiuso senza modificare le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2011/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche del dazio antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MAGRI

REGOLAMENTO (CE) N. 2071/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	70,3
	096	54,2
	204	42,8
	999	55,8
0707 00 05	052	52,3
	220	139,2
	628	139,2
	999	110,2
0709 90 70	052	104,2
	204	36,3
	999	70,3
0805 20 10	204	59,8
	999	59,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,6
	388	48,7
	999	59,7
0805 50 10	052	74,3
	528	81,9
	600	81,7
	999	79,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,8
	064	51,2
	388	87,1
	400	74,5
	404	92,8
	720	48,1
	800	158,9
	999	79,1
0808 20 50	052	61,4
	060	50,7
	064	60,8
	400	76,9
	720	48,4
	999	59,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2072/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2003

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1482/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i limoni, le uve da tavola e le mele.

- (3) Tale superamento non compromette il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti dal 17 settembre al 14 novembre 2003 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1482/2003 dal 17 settembre al 14 novembre 2003, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 22.8.2003, pag. 41.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 17 settembre al 14 novembre 2003 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	25,0	100 %
Arance	21,0	100 %
Limoni	21,0	100 %
Uve da tavola	18,0	100 %
Mele	17,0	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 32,712 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	176,32	57,37	83,82		132,24
1006 20 13	176,32	57,37	83,82		132,24
1006 20 15	176,32	57,37	83,82		132,24
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	176,32	57,37	83,82		132,24
1006 20 94	176,32	57,37	83,82		132,24
1006 20 96	176,32	57,37	83,82		132,24
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 23	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 25	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 44	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 46	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 63	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 65	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 94	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 96	358,88	113,22	164,53		269,16
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	176,32	358,88	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	269,38	195,23	384,58	437,71	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	359,08	412,21	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,50	25,50	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2075/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2003****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1961/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato a 4 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 i quantitativi chiesti il 25 novembre 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 25 novembre 2003.

- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1961/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 25 novembre 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 77,39 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1961/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 26 novembre 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 18.

DIRETTIVA 2003/111/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2003****che modifica l'allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/34/CEE stabilisce disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutta. Si applica ai generi e alle specie elencati nell'allegato II della direttiva.
- (2) È aumentata l'importanza economica di alcuni generi e specie fruttifere attualmente non compresi nell'allegato II della direttiva 92/34/CEE. Di conseguenza è opportuno inserirli nell'elenco di generi e specie di cui all'allegato II della citata direttiva. È opportuno includere i seguenti generi e specie: *Castanea sativa* Mill., *Ficus carica* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e *Vaccinium* L. È inoltre opportuno aggiungere le specie *Citrus*, *Fragaria*, *Pyrus*, *Ribes* e *Rubus* alla *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *C. limon* (L.) Burm.f., *C. reticulata* Blanco, *C. paradisi* Macf., *C. aurantifolia* (Christm.) Swing, *Fragaria x ananassa* Duch (fragola), *Pyrus communis* L., al *Ribes* (ribes) e al *Rubus* (rovo), e sostituire *Cydonia* Mill. con *Cydonia oblonga* Mill.
- (3) A fini di chiarezza è opportuno sostituire l'elenco di cui all'allegato II della direttiva 92/34/CEE con un nuovo elenco comprendente tutti i generi e tutte le specie in ordine alfabetico con la rispettiva denominazione botanica.
- (4) La direttiva 92/34/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 92/34/CEE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI GENERI E SPECIE DISCIPLINATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Castanea sativa Mill.	Prunus amygdalus Batsch
Citrus L.	Prunus armeniaca L.
Corylus avellana L.	Prunus avium (L.) L.
Cydonia oblonga Mill.	Prunus cerasus L.
Ficus carica L.	Prunus domestica L.
Fortunella Swingle	Prunus persica (L.) Batsch
Fragaria L.	Prunus salicina Lindley
Juglans regia L.	Pyrus L.
Malus Mill.	Ribes L.
Olea europaea L.	Rubus L.
Pistacia vera L.	Vaccinium L.»
Poncirus Raf.	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA
del 30 settembre 2003
che istituisce sottocomitati del comitato di associazione**

(2003/823/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) La creazione di una zona di libero scambio tra l'UE e la Tunisia entro il 28 febbraio 2010.
- (2) La sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'UE con i paesi del Mediterraneo meridionale, dovuta all'applicazione degli accordi euromediterranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo.
- (3) L'istituzione di sottocomitati presso i comitati di associazione degli altri paesi associati, incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni.
- (4) L'opportunità di integrare l'ambiente nelle politiche settoriali, con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
- (5) Il fatto che l'articolo 84 dell'accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi necessari per l'applicazione dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Sono istituiti, presso il comitato di associazione UE-Tunisia, i sottocomitati elencati nell'allegato 1 e sono adottati i regolamenti interni di questi sottocomitati di cui all'allegato 2.

I sottocomitati dipendono dal comitato di associazione, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non hanno potere decisionale.

Il comitato di associazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, o di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2003.

Per il Consiglio di associazione

H. BEN YAHIA

ALLEGATO 1

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA
SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

1. Mercato interno
2. Industria, commercio e servizi
3. Trasporti, ambiente ed energia
4. Ricerca e innovazione
5. Agricoltura e pesca
6. Giustizia e sicurezza

Questi sottocomitati vanno ad aggiungersi a quelli previsti direttamente dall'accordo di associazione nei settori: affari sociali e culturali, cooperazione doganale, questioni economiche e monetarie.

In considerazione dell'importanza che rivestono in quanto elementi essenziali dell'accordo di associazione, le questioni relative ai principi democratici e ai diritti umani saranno trattate con la dovuta attenzione nei diversi forum creati nell'ambito dell'accordo. Se le parti lo decidono e nell'ambito del rafforzamento della loro cooperazione, tali questioni saranno ugualmente trattate in sede di un sottocomitato del comitato di associazione o di un gruppo specifico.

ALLEGATO 2

Regolamento interno**Sottocomitato UE-Tunisia n. 1****Mercato Interno****1. Composizione e presidenza**

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

- a) regolamentazione tecnica, metrologia, accreditamento, standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;
- b) concorrenza e aiuti di Stato;
- c) diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;
- d) commesse pubbliche.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Tunisia n. 2

Industria, commercio e servizi

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

- a) cooperazione industriale, compreso il quadro amministrativo, normativo e finanziario per gli investimenti e per lo sviluppo delle PMI, l'ammodernamento industriale e la politica di innovazione;
- b) questioni commerciali;
- c) servizi, compresi i servizi finanziari (banche, assicurazioni, investimenti) e i servizi postali;
- d) turismo;
- e) diritto di stabilimento;
- f) protezione dei dati.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Tunisia n. 3

Trasporti, ambiente ed energia

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni e, instaurando a tal fine, per quanto possibile, relazioni di lavoro regolari con gli altri sottocomitati l'integrazione della politica ambientale in tutti i settori dell'accordo di associazione. All'occorrenza, sarà esaminata la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

- a) trasporti, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture (specialmente interconnessioni), apertura dei mercati, sicurezza marittima e aerea, controllo e gestione di porti e aeroporti, miglioramento del sistema multimodale e rafforzamento della cooperazione regionale;
- b) ambiente, in particolare: miglioramento della capacità di tutelare l'ambiente nei settori prioritari del programma di azioni prioritarie a breve-medio termine per l'ambiente (SMAP) e integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
- c) energia, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture (specialmente interconnessioni), apertura dei mercati, integrazione del mercato magrebino dell'energia elettrica, riforme e istituzione di autorità di regolamentazione, sicurezza delle infrastrutture dell'energia, gestione della domanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione relative agli scambi di dati.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Tunisia n. 4

Ricerca e innovazione

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

- a) sviluppo delle capacità materiali e istituzionali della Tunisia in materia di scienza e tecnologia, compresa l'utilizzazione dei risultati di ricerche nel settore S & T da parte dell'industria e delle PMI del paese;
- b) innovazione, diffusione delle conoscenze e trasferimento tecnologico;
- c) reti e servizi di comunicazione elettronici;
- d) tecnologie dell'informazione;
- e) formazione professionale, istruzione e gioventù;
- f) cooperazione culturale e politica audiovisiva.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Tunisia n. 5

Agricoltura e pesca

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

- a) prodotti dell'agricoltura e della pesca;
- b) cooperazione agricola e sviluppo rurale;
- c) prodotti agricoli trasformati;
- d) questioni veterinarie e fitosanitarie;
- e) legislazione applicabile agli scambi.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Tunisia n. 6

Giustizia e sicurezza

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

- a) cooperazione in materia di giustizia;
- b) droga;
- c) cooperazione giudiziaria a livello civile e penale;
- d) cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio del denaro sporco.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche, riferendosi in particolare all'attuazione del programma regionale.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

DECISIONE N. 4/2002 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CE-MESSICO
del 6 novembre 2003
che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico

(2003/824/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso denominato «accordo»), in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto CE-Messico ha istituito un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, un comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici, un comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie, un comitato speciale per i prodotti di acciaio, un comitato per gli appalti pubblici, un comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.
Inoltre, la decisione n. 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto CE-Messico ha istituito un comitato speciale per i servizi finanziari.
- (2) L'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto CE-Messico determini le modalità di funzionamento dei comitati speciali nel suo regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

Viene istituito il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente decisione, che diventa un'appendice del regolamento interno del Consiglio congiunto CE-Messico allegato alla decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto CE/Messico ⁽¹⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

L. E. DERBEZ

⁽¹⁾ GU L 70 del 12.3.2001, pag. 1.

*ALLEGATO**«Appendice***REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI CE-MESSICO***Articolo 1***Presidenza**

Le sessioni dei comitati speciali CE-Messico (di seguito denominati “comitati speciali”) sono presiedute alternativamente da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo messicano, di norma a livello di alto funzionario.

*Articolo 2***Sessioni**

I comitati speciali si riuniscono ai sensi dei rispettivi articoli della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 23 marzo 2000, e della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 27 febbraio 2001, che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione che istituiscono i singoli comitati.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni sessione vengono comunicati al presidente dei comitati speciali la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 4***Segretariato**

1. Il segretariato del comitato speciale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo del Messico.

2. Tutta la corrispondenza indirizzata a o inviata dal presidente dei comitati speciali e prevista dal presente regolamento interno viene trasmessa ai segretari dei comitati speciali, nonché ai segretari e al presidente del comitato congiunto CE-Messico e, ove opportuno, ai membri del comitato congiunto CE-Messico.

*Articolo 5***Documenti**

Quando le deliberazioni dei comitati speciali sono basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del comitato speciale.

*Articolo 6***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sessioni dei comitati speciali non sono pubbliche.

*Articolo 7***Ordine del giorno delle sessioni**

1. Entro trenta giorni dalla sessione, i segretari dei comitati speciali preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione, unitamente alla relativa documentazione. Esso viene inviato al presidente, ai segretari e ai membri del Comitato congiunto CE-Messico almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

I comitati speciali adottano l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. I punti che non figurano nell'ordine del giorno vengono aggiunti con l'accordo di entrambe le parti.

2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 8***Verbale**

Per ciascuna sessione viene redatto secondo la seguente procedura un verbale basato sul riassunto, da parte del presidente, delle conclusioni cui sono giunti i comitati speciali:

- a) le parti elaborano e concordano una prima versione del verbale non appena si è conclusa la sessione dei comitati speciali;
- b) le parti dispongono di 20 giorni lavorativi per far circolare il verbale internamente e confrontare le versioni adottate a livello interno;
- c) in seguito all'adozione da parte dei comitati speciali, il verbale viene firmato dal presidente e dai segretari entro 10 giorni lavorativi dopo la fine della procedura interna di approvazione di cui alla lettera b);
- d) una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del comitato congiunto CE-Messico.

*Articolo 9***Raccomandazioni**

1. Laddove il comitato speciale è autorizzato a formulare delle raccomandazioni conformemente alla decisione n. 2/2000 o alla decisione n. 2/2001, tali atti recano il titolo di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

2. Laddove il comitato speciale formula una raccomandazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto CE-Messico che stabilisce il regolamento interno dello stesso.

3. Le raccomandazioni del comitato speciale vengono trasmesse ai segretari del comitato congiunto CE-Messico.

*Articolo 10***Spese**

1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni dei comitati speciali, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 11***Relazione annuale**

I comitati speciali riferiscono ogni anno al comitato congiunto CE-Messico.

*Articolo 12***Altri comitati speciali**

Il presente regolamento interno si applica a qualsiasi altro comitato speciale o organismo istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo per assistere il Consiglio congiunto CE-Messico nello svolgimento dei suoi compiti.»

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2003

che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro

(2003/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la proposta la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) La decisione 2002/882/CE ⁽²⁾ dispone un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve valutarie del paese.
- (3) Il 4 febbraio 2003 si è avuta una riforma costituzionale in seguito alla quale la nuova denominazione del paese è ora Serbia e Montenegro.
- (4) In seguito all'assassinio del primo ministro serbo, avvenuto l'11 marzo 2003, le prospettive dei conti con l'estero sembrano più incerte, soprattutto in riferimento all'afflusso di capitali privati, compresi gli investimenti esteri diretti; al contempo, ingenti fabbisogni di finanziamento continuano a gravare sull'economia.
- (5) I fabbisogni supplementari della bilancia dei pagamenti per il 2003 e forse per il 2004 sono stati individuati nel contesto dell'attuale programma dell'FMI e la Serbia e Montenegro avrà ulteriori necessità di finanziamenti esterni nel 2003 e forse nel 2004, ben al di là dei finanziamenti ufficiali che potranno essere forniti dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale e da altri donatori fra cui la Comunità.
- (6) Un aumento dell'assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore di Serbia e Montenegro costituisce una misura adeguata per contribuire, insieme agli altri donatori, ad allentare i vincoli finanziari del paese.
- (7) Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la componente «contributo a fondo perduto» della presente assistenza e la sua erogazione sono soggette alla disponibilità di stanziamenti iscritti alla corrispondente linea di bilancio.

(8) L'aumento dell'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro non dovrebbe intaccare la prevista assistenza macrofinanziaria a favore di altri paesi contemplata dalla medesima linea di bilancio.

(9) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/882/CE è modificata come segue:

- 1) agli articoli 1, 2, 3 e 4, il termine «RFI» è sostituito da «Serbia e Montenegro»;
- 2) l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

«2. La componente “prestito” della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 80 milioni di EUR, con una durata massima di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità, le risorse necessarie, da mettere a disposizione di Serbia e Montenegro in forma di prestito.

3. La componente “contributo a fondo perduto” della presente assistenza ammonta all'importo massimo di 120 milioni di EUR.»
- 3) all'articolo 3, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1. Le componenti “prestito” e “contributo a fondo perduto” della presente assistenza sono messe a disposizione di Serbia e Montenegro in almeno tre quote.»

*Articolo 2*La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ Parere espresso il 23 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2003

che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Australia e dalla Slovenia

[notificata con il numero C(2003) 4205]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/826/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/733/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in provenienza dai quali l'importazione di prodotti a base di carne è autorizzata.
- (2) A seguito di recenti valutazioni, la situazione epidemiologica della peste suina classica in Slovenia è stata giudicata soddisfacente. Gli Stati membri sono pertanto nella posizione di autorizzare l'importazione di carne suina fresca dalla Slovenia verso la Comunità.
- (3) Ai fini della coerenza con le norme comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche secondo le diverse categorie di trattamento dei prodotti a base di carne, per quanto riguarda la Slovenia è opportuno aggiornare l'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi a partire dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, di cui alla decisione 97/222/CE.
- (4) Per quanto riguarda l'Australia, sono consentite unicamente le importazioni di pollame vivo e delle relative carni fresche, in particolare di ratiti e delle loro carni, nel

rispetto di determinate condizioni specifiche in materia di test, a ragione dell'impiego di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alla normativa comunitaria. Occorre inoltre limitare alle carni sottoposte a trattamento le importazioni di prodotti ottenuti da carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento in attesa che la situazione di queste categorie di volatili possa essere ulteriormente esaminata.

- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 97/222/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/222/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 32.

ALLEGATO

Le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE sono sostituite dal testo seguente:

«PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
AR Argentina	AR-1	01/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione ⁽¹⁾ (e successive modifiche)
	AR-3	01/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione (e successive modifiche)
BG Bulgaria	BG		L'intero paese
	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione ⁽²⁾ (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
BR Brasile	BR		L'intero paese
	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽³⁾ (e successive modifiche)
CZ Repubblica ceca	CZ		L'intero paese
	CZ-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CZ-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
MY Malaysia	MY		L'intero paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
CS Serbia e Montenegro	CS		L'intero paese
	CS-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CS-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
SK Slovacchia	SK		L'intero paese
	SK-1	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	SK-2	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

⁽¹⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
	Argentina AR-3 ⁽¹⁾	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁴⁾	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A ⁽⁵⁾ D ⁽⁶⁾	A	A	A	—	A	D	A
	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BG	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	—	A	A	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca CZ	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-1	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GL	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenya	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Repubblica di Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LT	Lituania	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	D	A	C	C	—	A	D	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
LV	Lettonia	C	C	A	A	D	A	C	C	—	A	—	A
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malaysia MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia MY-1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (1)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	A (2) D (3)	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CS	Serbia e Montenegro	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro CS-1	D	D	D	A	D	A	C	D	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro CS-2	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Slovacchia	A	A	—	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-1	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SK	Slovacchia SK-2	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
	Tailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
ZA	Sudafrica ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: il codice provvisorio lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(1) Cfr. parte III per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati.

(2) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE, e successive modifiche.

(3) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

(4) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche ottenute da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

(5) Per i prodotti a base di carne ottenuti soltanto dalla carne di pollame.

(6) Per i prodotti a base di carne ottenuti soltanto dalla selvaggina di penna di allevamento.

— Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2003

che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dalla Slovenia

[notificata con il numero C(2003) 4208]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/371/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/742/CE ⁽⁴⁾, stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi europei.
- (2) Per motivi di polizia sanitaria e in particolare per combattere la peste suina classica, non sono state autorizzate le importazioni di carni suine fresche destinate al consumo umano provenienti dalla Slovenia.
- (3) La Slovenia ha chiesto l'autorizzazione ad esportare carni suine nella Comunità appoggiando la sua domanda con informazioni sullo stato sanitario dei suini nel proprio paese e sulla lotta contro la peste suina classica.
- (4) Nel mese di maggio del 2003 la Commissione ha svolto una missione veterinaria in Slovenia per valutare la situazione zoonosanitaria.
- (5) Secondo il rapporto della missione ed altre informazioni fornite dalla Slovenia, lo stato sanitario dei suini in questo paese risulta soddisfacente per quanto concerne la peste suina classica.

- (6) Le importazioni nella Comunità di carni suine destinate al consumo umano provenienti dalla Slovenia devono pertanto essere autorizzate, fatte salve determinate condizioni sull'impiego dei residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.
- (7) Ai fini dell'esportazione di carni suine, la Slovenia sta redigendo un elenco degli allevamenti suini soggetti a regolare sorveglianza veterinaria e a idonei controlli intesi ad escludere qualsiasi impiego di residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.
- (8) La decisione 98/371/CE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II alla decisione 98/371/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 73.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi europei ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Albania	AL	1/98	Tutto il paese
Bosnia-Erzegovina	BA	1/98	Tutto il paese
Bulgaria	BG	1/98	Tutto il paese
	BG-1	1/98	Le province di Varna, Dobrich, Solistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tamovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, disretto di Sofia, città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	1/99	Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, tranne il corridoio di 20 km di larghezza ai confini con la Turchia
	BG-3	1/99	Il corridoio di 20 km di larghezza ai confini con la Turchia
Bielorussia	BY	1/98	Tutto il paese
Repubblica ceca	CZ	1/98	Tutto il paese
	CZ-1	1/99	Tutto il paese, escluse le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
	CZ-2	1/99	Province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
Estonia	EE	1/98	Tutto il paese
Serbia e Montenegro	CS	1/98	Tutto il paese
	CS-1	1/98	Serbia e Montenegro, esclusa la regione del Kosovo (quale definito dalla Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999) e Metohija
	CS-2	1/98	La regione del Kosovo (quale definito dalla Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999) e Metohija
Croazia	HR	1/98	Tutto il paese
Ungheria	HU	1/98	Tutto il paese
Estonia	LI	1/98	Tutto il paese

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Lettonia	LV	1/98	Tutto il paese
Polonia	PL	1/98	Tutto il paese
Romania	RO	1/98	Tutto il paese
Russia	RU	1/98	Tutto il paese
Slovenia	SI	1/2003	Tutto il paese
Slovacchia	SK	1/98	Tutto il paese
	SK-1	1/2003	I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava); Levice (compreso il distretto di Levice); Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topolčany (compreso il distretto di Topolčany); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno)
	SK-2	1/2003	I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Bratislava mesto (compresi i distretti di Bratislava I, II, III, IV, e V); Senec (compresi i distretti di Senec, Pezinok e Malacky); Dunajská Streda (compreso il distretto di Dunajská Streda); Galanta (compreso il distretto di Galanta); Senica (compresi i distretti di Senica e Skalica); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Myjava); Púchov (compreso il distretto di Považská Bystrica); Nové Zámky (compreso il distretto di Nové Zámky); Komárno (compreso il distretto di Komárno); Šala (compreso il distretto di Šala); Žilina (compresi i distretti di Žilina e Bytča); Dolný Kubín (compresi i distretti di Dolný Kubín, Tvrdošín e Námestovo); Martin (compresi i distretti di Martin e Turčianske Teplice); Liptovský Mikuláš (compresi i distretti di Liptovský Mikuláš e Ružomberok); Lucenec (compresi i distretti di Lucenec e Poltár); Veľký Krτίs (compreso il distretto di Veľký Krτίs); Rimavská Sobota (compresi i distretti di Rimavská Sobota e Revúca); Zvolen (compreso il distretto di Krupina); Poprad (compresi i distretti di Poprad, Kežmarok e Levoca); Prešov (compresi i distretti di Prešov e Sabinov); Bardejov (compreso il distretto di Bardejov); Vranov nad Topľou (compreso il distretto di Vranov nad Topľou); Svidník (compresi i distretti di Svidník e Stropkov); Humenné (compresi i distretti di Humenné, Medzilaborce e Snina); Stará Ľubovňa (compreso il distretto di Stará Ľubovňa); Košice — mesto (compresi i distretti di Košice I, II, III, e IV); Košice — okolie (compreso il distretto di Košice — okolie); Michalovce (compresi i distretti di Michalovce e Sobrance); Rožňava (compreso il distretto di Rožňava); Spišská Nová Ves (compresi i distretti di Spišská Nová Ves e Gelnica) e Trebišov (compreso il distretto di Trebišov)»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione di carni fresche

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Caprini		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Albania	AL	—		—		—		—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA	—		—		—		—	—	—
Bulgaria	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	—		—		—		D	—	E
Bielorussia	BY	—		—		—		—	—	E
Repubblica Ceca	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
Estonia	EE	—		B	a	—		—	—	E
Croazia	HR	A		—		C		D	—	E
Ungheria	HU	A		B		C		D	—	E
Estonia	LT	A		B	a	C		D	—	E
Lettonia	LV	—		—		—		—	—	E
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾	MK	—		—		C		D	—	E
Polonia	PL	A		B	a	C		D	—	E
Romania	RO	A		—		C		D	—	E
Russia	RU	—		—		—		—	—	E
Serbia e Montenegro	CS	—		—		—		D	—	E
	CS-1	A		—		C		D	—	E
	CS-2	—		—		—		D	—	E

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Capriani		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC
Slovenia	SI	A		B	a	C		D	—	E
Slovacchia	SK	A		—		C		D	—	E
	SK-1	A		—		C		D	—	E
	SK-2	A		B	a	C		D	—	E

N.B. Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

⁽¹⁾ MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III della decisione 98/371/CEE, applicabili a ciascun prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della decisione suddetta. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽³⁾ Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2003

che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2003) 4335]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/218/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE ⁽²⁾, modificata dalla decisione 2003/535/CE ⁽³⁾, è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nei primi mesi del 2003. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali in entrata e in uscita da tali zone.
- (2) Vista l'evoluzione della situazione, in particolare l'isolamento di un nuovo sierotipo in Sardegna e in Corsica (sierotipo 4) e la reinsorgenza del sierotipo 2 nelle Isole Baleari, occorre riesaminare le aree geografiche globali all'interno delle quali devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) È necessario distinguere cinque «zone soggette a restrizioni» globali in base al sierotipo o ai sierotipi isolati: Isole Baleari e Italia continentale settentrionale (esclusivamente sierotipo 2), Sardegna e Corsica (sierotipi 2 e 4), Italia continentale meridionale (sierotipi 2 e 9 e in misura minore 4 e 16), nonché per la Grecia due zone in cui negli anni scorsi sono stati isolati sierotipi diversi in varie località.
- (4) Conformemente a quanto richiesto dalla Grecia, è opportuno operare una distinzione tra la parte continentale del territorio di tale Stato membro, per il quale possono essere applicate deroghe al divieto di uscita in relazione agli scambi intracomunitari, e il resto del territorio per il quale occorre che tali deroghe siano limitate esclusivamente ai movimenti interni.

- (5) Visti il divieto di vaccinazione nelle zone di sorveglianza stabilito dalla direttiva 200/75/CE e l'evoluzione della situazione epidemiologica sul terreno, è opportuno lasciare la decisione in merito alla delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
- (6) Le deroghe al divieto di uscita degli animali dalle zone di protezione e di sorveglianza vanno autorizzate sulla scorta di un'analisi dei rischi che tenga conto dei dati raccolti mediante il piano di sorveglianza dell'attività del virus nel luogo di origine, della destinazione degli animali e della loro eventuale vaccinazione.
- (7) È opportuno stabilire le condizioni alle quali è necessario che si svolga il transito di animali attraverso le zone di protezione e di sorveglianza.
- (8) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2003/218/CE sostituendola con la presente decisione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da tali zone o in transito nelle stesse.

La presente decisione non concerne i movimenti all'interno di una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 40.

Articolo 2

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

1. La delimitazione delle zone soggette a restrizioni A, B, C, D e E figura all'allegato I.

Per le summenzionate zone, possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

2. Per la Grecia, il divieto di uscita si applica esclusivamente ai movimenti interni dalla zona E alla zona D indicate all'allegato I.

Articolo 3

Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni

1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita soltanto se gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni stabilite all'allegato II oppure se, nel caso della Francia e dell'Italia, rispettano le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.

2. In Francia e in Italia, per le zone indicate nell'allegato I in cui è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne qualora:

- a) il piano di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che alla data di spedizione la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini è cessata da oltre 100 giorni; oppure
- b) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di *Culicoides* adulti;

e

- c) alla data di spedizione gli animali siano vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi in circolazione in una zona di origine importante sul piano epidemiologico.

3. In Grecia, l'autorità competente concede inoltre deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne qualora:

- a) nelle 72 ore prima della spedizione gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID)]; e
- b) all'atto del prelievo per l'esecuzione della prova gli animali siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficace per oltre quattro giorni.

4. È predisposta una procedura canalizzata, sotto il controllo dell'autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 4

Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione

L'autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita a partire da una zona soggetta a restrizioni per le spedizioni di animali destinati alla macellazione immediata in uno Stato membro qualora:

- a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:
 - i) i dati disponibili attraverso il piano di sorveglianza sull'attività dei vettori;
 - ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;
 - iii) i dati entomologici sull'itinerario di cui al punto ii);
 - iv) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;
 - v) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE⁽¹⁾;
- b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;
- c) gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dall'autorità competente, sotto controllo ufficiale, ai fini della macellazione immediata;
- d) l'autorità competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviare animali al macello e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente per la spedizione.

Articolo 5

Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari

1. L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a partire dalle zone soggette a restrizioni A, B, C e D elencate nell'allegato I per le spedizioni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni destinati agli scambi intracomunitari soltanto qualora:

- a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3; e
- b) previa approvazione da parte dello Stato membro di destinazione.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

2. Lo Stato membro di origine che si avvale della deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE ⁽¹⁾, 88/407/CEE ⁽²⁾, 89/556/CEE ⁽³⁾, 91/68/CEE ⁽⁴⁾ e 92/65/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾:

«animali/sperma/ovuli/embrioni (*) in conformità della decisione 2003/828/CE.

(*) Depennare la menzione non pertinente.»

Articolo 6

Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni

1. Il transito di animali spediti da una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata in tale allegato è autorizzato qualora gli animali e i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni.

Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

2. Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

«Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2003/828/CE.»

Articolo 7

Misure di attuazione

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2003/218/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 9

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 dicembre 2003.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

⁽²⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

ALLEGATO I

(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)**Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2**

Sicilia:	Ragusa, Enna
Molise:	Isernia, Campobasso
Abruzzo:	Chieti, tutti i comuni dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona
Lazio:	Frosinone, Latina
Campania:	Tutti i comuni dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta 1

Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2

Sicilia:	Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani
Calabria:	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Basilicata:	Matera, Potenza
Puglia:	Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Campania:	Caserta tranne i comuni dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta 1, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno
Abruzzo:	L'Aquila tranne i comuni dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona

Zona B (sierotipo 2)**Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2**

Italia:	
Lazio:	Viterbo, Roma, Rieti
Toscana:	Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria:	Terni

Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2

Spagna:	
Islas Baleares	

Zona C (sierotipi 2 e 4)

Francia:	
Corse du sud, Haute Corse	

Italia:	
Sardegna:	Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Zona D

L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E.

Zona E

Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.

ALLEGATO II

A. Gli animali vivi devono essere stati:

- 1) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno negli ultimi 100 giorni prima del carico;
- 2) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno negli ultimi 28 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno sette giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena;
- 3) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno negli ultimi 14 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno sette giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno sette giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena;
- 4) protetti dagli attacchi di *Culicoides* durante il trasporto al luogo di carico.

B. Lo sperma deve provenire da donatori che siano stati:

- 1) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma;
- 2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l'ultimo prelievo per il carico in questione;
- 3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni sette giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

C. Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

- 1) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni;
 - 2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta;
 - 3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2003

relativa a disposizioni nazionali sull'uso di coloranti azoici notificate dalla Germania ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE

[notificata con il numero C(2003) 4356]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/829/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1.2. La direttiva 2002/61/CE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

- (1) Con lettera della rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea del 21 maggio 2003, il governo tedesco, riferendosi all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, notificava alla Commissione le disposizioni nazionali sull'uso dei coloranti azoici che ritiene necessario mantenere dopo l'approvazione della direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica per la diciannovesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ⁽¹⁾.

1. La normativa comunitaria

1.1. Articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE

- (2) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE recita: «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»
- (3) Secondo l'articolo 95, paragrafo 6 «la Commissione, entro sei mesi dalla notifica [...], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.»
- (4) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, fissa norme che limitano la vendita e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Il suo articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che essa si applica a sostanze e preparati pericolosi elencati nell'allegato I.
- (5) L'articolo 2 impone agli Stati membri di prendere tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato o usati alle condizioni ivi previste.
- (6) La direttiva 76/769/CEE è stata più volte modificata, tra l'altro per aggiungere nuove sostanze e preparati pericolosi all'allegato I, introducendo con ciò i limiti alla loro vendita o uso ritenuti necessari per proteggere la salute umana o l'ambiente. Talvolta, viene anche limitata la commercializzazione o l'uso di prodotti trattati o contenenti tali sostanze e preparati.
- (7) La direttiva 2002/61/CE, che ha nell'articolo 95 del trattato CE la sua base giuridica, ha inserito nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 43 sui coloranti azoici, fissando norme sulla vendita e sull'uso di tali sostanze.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

(8) I considerando da 2 a 4 della direttiva richiamano i suoi precedenti, affermando che «i prodotti tessili e in cuoio contenenti taluni coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene» ⁽¹⁾, che «le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici incidono sul completamento e sul funzionamento del mercato interno. Occorre dunque ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio» ⁽²⁾ e che «il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione» ⁽³⁾.

(9) Perciò, come sostiene il considerando 5, «per proteggere la salute umana occorre proibire l'uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze».

(10) Ai sensi del punto 43.1, i coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice ⁽⁴⁾, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2 bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio:

- abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale. ⁽⁵⁾

(11) Il punto 43.2 afferma che «inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute», e concede una deroga limitata nel tempo per articoli tessili prodotti con fibre riciclate, in precedenza colorate con coloranti azoici.

(12) Inoltre, il punto 43.3 stabilisce che entro l'11 settembre 2005, la Commissione riveda le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, ai sensi del considerando 9, secondo cui: «Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione».

(13) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva recita: «Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

2. Disposizioni nazionali notificate

(14) Le disposizioni nazionali comunicate dal governo federale della Germania sono state introdotte dalla seconda ordinanza [Bedarfsgegenständeverordnung] che modifica l'ordinanza sui beni di consumo del 15 luglio 1994. Essa vieta l'uso di coloranti azoici nocivi in otto gruppi di articoli, a contatto prolungato con il corpo, per proteggere il consumatore contro i rischi per la salute, tenuto conto del fatto che tali coloranti possono scindersi in sostanze potenzialmente cancerogene.

(15) L'articolo 3 dell'ordinanza sui beni di consumo, intitolata «Sostanze proibite» afferma che «nella fabbricazione o nel trattamento a fini commerciali degli articoli elencati nell'allegato 1 non possono essere usate le sostanze in esso citate». L'allegato 1 elenca sostanze che non possono essere usate nella fabbricazione o nel trattamento di taluni articoli. Il punto 7 dell'allegato 1 elenca fra le sostanze proibite i «coloranti azoici che, scindendosi in uno o più gruppi azoici, possono formare una delle seguenti ammine» ⁽⁶⁾ esclusi i pigmenti in cui con il metodo di cui al procedimento dell'allegato 10, punto 7, non può essere individuata nessuna delle sottoindicate ammine». I coloranti azoici non possono essere usati nella fabbricazione o nel trattamento delle seguenti categorie di prodotti, di cui all'allegato 1:

- 1) Abbigliamento, materiali per la fabbricazione di abbigliamento;
- 2) Biancheria da letto, coperte, cuscini, sacchi a pelo;

⁽¹⁾ Cfr. considerando 2 della direttiva 2002/61/CE.

⁽²⁾ Cfr. considerando 3 della direttiva 2002/61/CE.

⁽³⁾ Cfr. considerando 4 della direttiva 2002/61/CE.

⁽⁴⁾ La direttiva 2002/61/CE ha introdotto nell'appendice alla direttiva 76/769/CEE, al «Punto 43 — coloranti azoici» un elenco di 22 ammine aromatiche.

⁽⁵⁾ Il punto 43.1 fornisce un elenco non esauriente di articoli.

⁽⁶⁾ Il punto 7 dell'allegato 1 comprende poi un elenco di 20 ammine.

- 3) Asciugamani, stuoie da spiaggia, materassi gonfiabili;
- 4) Maschere, articoli per capelli, parrucche, ciglia artificiali;
- 5) Articoli di bigiotteria indossati sulla pelle, bracciali;
- 6) Marsupi, zaini;
- 7) Tappetini, fodere per sedili e lettini destinate a lattanti e bambini;
- 8) Pannolini, assorbenti igienici, slip, tamponi.

II. PROCEDURA

- (16) Con lettera del 21 maggio 2003, il rappresentante permanente tedesco presso l'Unione europea ha informato la Commissione del fatto che, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, la Repubblica federale di Germania intendeva mantenere le proprie norme nazionali sull'uso di coloranti azoici che derogano a quelle di cui alla direttiva 2002/61/CE che modifica la direttiva 76/769/CEE sulla commercializzazione e l'uso dei coloranti azoici. La Commissione ha ricevuto la lettera il 26 maggio 2003.
- (17) Con lettera del 12 giugno 2003, la Commissione informava il governo tedesco di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE e che il periodo di 6 mesi per il suo esame ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, sarebbe iniziato il 27 maggio 2003, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.
- (18) Con lettera dell'1 agosto 2003, la Commissione informava gli altri Stati membri della notifica ricevuta dalla Repubblica federale di Germania. La Commissione ha inoltre pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ un avviso relativo alla notifica per informare altre parti interessate delle norme nazionali che la Germania intendeva mantenere nonché dei motivi invocati a tal fine.

III. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Giudizio sulla ricevibilità

- (19) L'articolo 95, paragrafo 4, riguarda casi in cui si notificano norme nazionali in relazione a una misura comunitaria di armonizzazione quando tali norme sono state approvate e messe in atto prima dell'approvazione di quest'ultima e la permanenza delle quali sarebbe con essa incompatibile.
- (20) La notifica della Germania pervenuta alla Commissione il 26 maggio 2003 mira a ottenere il mantenimento di norme nazionali che derogano da quelle della direttiva

2002/61/CE, che ravvicina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri al fine di instaurare e far funzionare il mercato interno, approvata in base all'articolo 95 del trattato CE. Inoltre, le norme nazionali sono state approvate e messe in atto nel 1994, cioè prima dell'approvazione della suddetta direttiva.

- (21) L'esigenza di un'armonizzazione nel campo dei coloranti azoici deriva dai rischi di cancro presenti in articoli in tessuto e in cuoio colorati con taluni coloranti azoici, rischi preoccupanti, confermati dal CSTE nel parere del 18 gennaio 1999 e da normative nazionali che vietano taluni coloranti azoici cancerogeni introdotti o notificati da vari Stati membri. La direttiva 2002/61/CE ha perciò introdotto restrizioni all'uso di tali coloranti, vietandone taluni in articoli contenenti sostanze pericolose i cui rischi sono stati chiaramente e sufficientemente dimostrati, articoli cioè tessili o in pelle.
- (22) Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, una misura comunitaria va interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti. La direttiva 2002/61/CE si fonda sull'articolo 95, paragrafo 1, del trattato, la base giuridica delle misure di armonizzazione aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. È chiaro dal terzo considerando della direttiva che il suo obiettivo principale è eliminare gli ostacoli al completamento e al funzionamento del mercato interno dovuti a restrizioni all'uso di certi coloranti azoici già in atto o progettate da alcuni Stati membri.
- (23) La Commissione interpreta perciò la direttiva 2002/61/CE come strumento per armonizzare tutti gli attuali usi di coloranti azoici, e impedire così agli Stati membri di introdurre o mantenere restrizioni nazionali al loro uso che vadano oltre quelle indicate in tale direttiva.
- (24) Comparando le norme della direttiva 2002/61/CE e quelle nazionali notificate dalla Germania, si constata che il divieto nazionale di usare coloranti azoici ritenuti nocivi alla salute in certi articoli non è conforme ai requisiti della direttiva 2002/61/CE. Le norme tedesche (§ 3 e allegato 1, punto 7) vieta l'uso di coloranti azoici in otto gruppi di articoli ma non si limita ad articoli tessili e di pelletteria come richiede la direttiva 2002/61/CE.
- (25) Inoltre l'articolo 95, paragrafo 4, richiede che la notifica delle norme nazionali sia giustificata da motivi relativi a una o più delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 185 del 5.8.2003, pag. 3.

- (26) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, la Germania ha notificato alla Commissione il testo esatto delle norme che vanno oltre quelle stabilite nella direttiva 2002/61/CE, accludendo alla domanda una breve motivazione basata sulla tutela della salute dei consumatori che, a suo parere, giustifica il mantenimento di tali norme.
- (27) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda presentata dalla Germania volta a ottenere il mantenimento di proprie norme nazionali sui coloranti azoici sia ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2. Valutazione nel merito

- (28) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 4 e 6, primo comma, del trattato della CE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di mantenere le proprie norme nazionali in deroga a una misura di armonizzazione comunitaria prevista in tale articolo. In particolare, le norme nazionali devono essere giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, non devono essere un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi tra Stati membri né essere un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (29) Si noti che la giurisprudenza della Corte concorda nel chiedere che le condizioni per derogare da norme fondamentali del diritto comunitario siano da interpretare in modo restrittivo. Poiché la norma in questione dà luogo a un'eccezione ai principi di applicazione uniforme del diritto comunitario e di unità del mercato, l'articolo 95, paragrafo 4, del trattato della CE, come tutti i provvedimenti derogatori, va interpretato in modo da non estendere il suo campo d'applicazione oltre i casi espressamente previsti. Poiché l'articolo 95 esprime proprio tale deroga, esso va interpretato in senso stretto e applicato con rigore rispetto alla giustificazione richiesta.

2.1. L'onere della prova

- (30) Si noti che, nei limiti temporali stabiliti all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, nell'esaminare se le norme nazionali notificate a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, sono giustificate, deve fondarsi

sulle «motivazioni» invocate dallo Stato membro notificante. Ciò significa che, secondo le disposizioni del trattato CE, l'onere di provare che le norme nazionali sono giustificate ricade sullo Stato membro richiedente che cerca di mantenerle. Data la struttura procedurale istituita dall'articolo 95 del trattato CE, che comprende termini rigorosi per prendere una decisione, la Commissione si limiterà in genere a esaminare la pertinenza degli elementi prospettati dallo Stato membro richiedente, senza cercare lei stessa possibili giustificazioni.

- (31) Spetta allo Stato membro che notifica fornire motivi, fatti e prove scientifiche in misura sufficiente da autorizzare una deroga⁽¹⁾. È perciò interesse dello Stato membro allegare alla notifica ogni elemento sostanziale o giuridico che possa corroborare la domanda⁽²⁾. La non inclusione di tali elementi nella notifica tesa a mantenere o a introdurre norme nazionali condurrà la Commissione a ritenere infondata la notifica.

- (32) Nella lettera di notifica, le autorità tedesche invocano l'obiettivo della tutela della salute dei consumatori. La Commissione controllerà dunque che le norme nazionali siano adeguate allo scopo, cioè necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito, poiché la misura di armonizzazione adottata, la direttiva 2002/61/CE, già si basa essa stessa su un elevato livello di tutela come si evince dall'articolo 95, paragrafo 3, e persegue tale obiettivo in un modo proporzionato.

2.2. Giustificazione in base alle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro

2.2.1. La posizione tedesca

- (33) Il governo federale intende mantenere il divieto nazionale di taluni coloranti azoici per otto gruppi di articoli che entrano a contatto diretto e prolungato con il corpo, anche se non si tratta di articoli tessili o di pelletteria. Esso va quindi oltre le restrizioni della direttiva 2002/61/CE che si limita agli articoli in tessuto e in cuoio.
- (34) Per giustificare il mantenimento delle loro norme, le autorità tedesche hanno fornito le motivazioni che seguono.

⁽¹⁾ Cfr., in relazione all'articolo 30 del trattato CE, la sentenza della Corte di giustizia europea del 23 settembre 2003 nella causa C-192/01, paragrafo 46.

⁽²⁾ Cfr. la «Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 95 (paragrafi 4, 5 e 6) del trattato che istituisce la Comunità europea» [COM(2002)760 def., del 23 dicembre 2002], in particolare il paragrafo 13.

- (35) Le autorità tedesche precisano che «il divieto di coloranti azoici nocivi alla salute in taluni articoli a contatto prolungato con il corpo, attuato dalla Repubblica federale di Germania nel 1994, tutela la salute dei consumatori». Le autorità tedesche affermano anche che «già in quel momento era noto che taluni coloranti azoici potevano scindersi in ammine cancerogene» e ritengono perciò che «qualsiasi contatto diretto del corpo con tali coloranti azoici vada impedito, indipendentemente dal materiale di cui è fatto l'articolo con cui il consumatore entra in contatto prolungato».
- (36) Il governo federale ritiene che i coloranti azoici, che possono scindersi in ammine nocive, restino un pericolo per la salute indipendentemente dal fatto che gli oggetti colorati siano in tessuto, in pelle o in un altro materiale.
- (37) Come dati scientifici, la Germania si limita a citare due pareri del CSTEА (Comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente): il parere su «Risk of cancer caused by textiles and leather goods coloured with azodyes» del 18 gennaio 1999 e il parere sulla relazione (definitiva) «Assessment of the risks to human health posed by azo colorants in toys, writing inks and paper products, and analysis of the advantages and drawbacks of restrictions on their marketing and use» del 12 giugno 2001.
- (38) Qui di seguito vengono valutate le dichiarazioni e le posizioni delle autorità tedesche alla luce dei criteri di cui dall'articolo 95, paragrafo 4. Verranno analizzati in particolare i due pareri del CSTEА sui quali la Germania fonda la sua richiesta.

2.2.2. Il parere del CSTEА del 1999

- (39) La Commissione ricorda che gli effetti di coloranti azoici sono stati esaminati sia nello studio ordinato dalla Commissione che nel parere del CSTEА del 1999 durante la preparazione della direttiva 2002/61/CE.
- (40) Il 18 gennaio 1999, il Comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEА) esprimeva un parere⁽¹⁾ concludendo che i rischi di cancro connessi all'uso di taluni coloranti azoici fossero fonte di preoccupazione⁽²⁾. Il Comitato confermava che i coloranti azoici che per scissione formano una delle ammine cancerogene classificate nella categoria cancerogena 1 o 2 e altre 8 ammine dell'elenco tedesco MAK, sono particolarmente inquietanti. Il CSTEА ritiene che la relazione ordi-

nata dalla Commissione esamini correttamente il rischio di cancro per i consumatori in seguito all'uso di tessuti tinti con composti azoici e che le sue conclusioni siano in genere accettabili. Il Comitato è favorevole alla raccomandazione della relazione secondo cui l'uso di coloranti azoici andrebbe limitato senza distinguere tra le 14 ammine classificate dall'UE come agenti cancerogeni della categoria I o II e le 8 ammine classificate dalla Commissione MAK e ritiene che la restrizione non debba essere soggetta all'elaborazione preliminare di un metodo analitico convalidato.

- (41) Accogliendo tali raccomandazioni, la direttiva 2002/61/CE ha vietato l'uso di coloranti azoici pericolosi e la commercializzazione di articoli tessili e di pelletteria colorati con sostanze che, in base a dati attendibili, comportano chiari rischi. Per limitare l'uso di coloranti azoici in materiali diversi dai tessuti o dal cuoio, la Germania non può perciò fondarsi sul parere del CSTEА del 1999.

2.2.3. Il parere del CSTEА del 2001

- (42) Il CSTEА, nel parere del giugno 2001⁽³⁾ sosteneva che anche se alcuni prodotti fatti di materiali diversi ma colorati con coloranti azoici avrebbero potuto essere una fonte di esposizione a coloranti azoici, i dati sono tuttavia fortemente lacunosi. La Germania non può perciò fondarsi su tale parere per giustificare una limitazione da parte sua dei coloranti azoici in materiali che non siano tessuti o di cuoio.
- (43) Questo secondo parere del CSTEА era noto prima dell'approvazione della direttiva 2002/61/CE.
- (44) L'estensione del campo d'applicazione del divieto a materiali la cui rischiosità non è chiaramente provata da dati sufficienti, non appare pertanto giustificata.

2.2.4. Considerazioni d'altro tipo

- (45) In proposito, la Commissione sottolinea che pur potendo uno Stato membro chiedere di mantenere in vigore proprie norme nazionali in base a una valutazione dei rischi per la pubblica sanità diversa da quella su cui si era basata la normativa comunitaria al momento in cui ha adottato la misura d'armonizzazione da cui le norme nazionali derogano, spetta ad esso provare la necessità e l'adeguatezza delle norme nazionali in questione.

⁽¹⁾ «Opinion on Risk of cancer caused by textiles and leather goods coloured with azodyes» (Parere sul rischio di cancro causato da articoli in tessuto e in cuoio colorati con coloranti azoici) formulato nel corso della 7ª seduta del CSTEА, Bruxelles, 18 gennaio 1999.

⁽²⁾ La preoccupazione di rischi cancerogeni è dovuta alla possibilità che i coloranti azoici si scindano in vivo in ammine aromatiche, tra cui anche le 22 ammine classificate dall'UE o dalla commissione MAK di cancerogenità per l'uomo provata o sospetta.

⁽³⁾ Opinion on: Report (Final Draft) on «Assessment of the risks to human health posed by azo colorants in toys, writing inks and paper products, and analysis of the advantages and drawbacks of restrictions on their marketing and use» (Parere su: Relazione (testo definitivo) sulla «Valutazione dei rischi per la salute umana insiti nei coloranti azoici dei giocattoli, degli inchiostri e dei prodotti in carta e analisi dei vantaggi e degli svantaggi delle restrizioni alla loro commercializzazione e al loro uso»). Parere formulato durante la 24ª seduta plenaria del CSTEА, Bruxelles, 12 giugno 2001.

(46) Le autorità tedesche non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza di rischi noti per la salute umana più gravi di quelli già individuati dalla legislazione comunitaria, né hanno dimostrato che i provvedimenti nazionali interessati non vanno al di là di quanto necessario per cogliere l'obiettivo previsto ⁽¹⁾.

(47) Come sopra dimostrato, materiale e dati presentati dalle autorità tedesche a sostegno della domanda di applicare l'articolo 95, paragrafo 4, sono molto limitati. Nella loro motivazione, le autorità tedesche giustificano il mantenimento delle norme nazionali con la tutela del consumatore senza fornire dati o altre informazioni che la provino, o dati scientifici su rischi che evidenzino l'insufficienza della misura comunitaria d'armonizzazione, oppure un qualche esame dei rischi per la salute — come uno studio sull'esposizione dei consumatori — che permetta di giustificare il mantenimento delle norme nazionali. E non forniscono neppure informazione alcuna sull'uso dei coloranti azoici nella fabbricazione di articoli di materiale diverso dal tessuto o dal cuoio.

(48) Riguardo agli altri argomenti presentati dalle autorità tedesche, la Commissione ricorda che vietare un prodotto costituisce una restrizione al commercio nel mercato interno e quindi un serio ostacolo al fondamentale obiettivo della libera circolazione delle merci. Una restrizione siffatta dovrebbe dunque fondarsi su motivi molto solidi, e dall'esame della richiesta tedesca non emerge un motivo di tale portata.

(49) Nel complesso, la documentazione e gli argomenti presentati dalle autorità tedesche a sostegno della richiesta di una deroga ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, non permettono di concludere che le norme nazionali siano giustificate da un'esigenza importante di cui all'articolo 30 del trattato CE. La richiesta della Germania di mantenere sue norme nazionali non soddisfa pertanto tutte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2.3. Norme nazionali che non costituiscono una discriminazione arbitraria, una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri e non rappresentano un ostacolo al funzionamento del mercato interno

(50) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le norme nazionali in questione dopo avere verificato se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione

dissimulata nel commercio tra Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(51) Si ricordi che una domanda ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE va valutata alla luce delle condizioni stabilite sia in tale paragrafo che nel paragrafo 6 del medesimo articolo. Se anche una di quelle condizioni non è soddisfatta, la domanda va rifiutata senza che sia necessario esaminare le altre.

(52) Poiché la richiesta formulata dalla Germania non soddisfa le condizioni fondamentali di cui all'articolo 95, paragrafo 4 (cfr. parte III, sezione 2.2, della presente decisione), la Commissione non è tenuta a verificare se le norme nazionali notificate siano, o no, uno strumento di discriminazione arbitraria, una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri e un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

IV. CONCLUSIONE

(53) Alla luce degli elementi di cui dispone per valutare nel merito le motivazioni avanzate per le norme nazionali notificate, e alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la richiesta della Germania, presentata il 21 maggio 2003, di mantenere norme nazionali che derogano dalla direttiva 2002/61/CE che modifica la direttiva 76/769/CEE riguardo alla vendita e all'uso di taluni coloranti azoici:

— è ammissibile,

— non soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE, in quanto la Germania non ha giustificato il mantenimento delle norme nazionali con l'esigenza importante di tutelare la salute dei consumatori.

(54) La Commissione ha perciò motivo di ritenere che le norme nazionali notificate non possano essere approvate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme nazionali che limitano l'uso e la commercializzazione di coloranti azoici notificate dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE sono respinte.

⁽¹⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2003 nella causa C-3/00, paragrafi 63 e 64.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
